FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI AMMINISTRATIVI DELLE AGENZIE GENERALI INA-ASSITALIA

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

approvato dal CDA in data 27/07/2026

PREMESSA

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono una sintesi della normativa fiscale applicabile alla previdenza complementare in quanto destinate esclusivamente a fornire agli aderenti un primo orientamento in materia.
Va inoltre tenuto presente che il regime fiscale delle prestazioni fornite dalle forme pensionistiche complementari è differenziato temporalmente, con necessità di tenere distinto il montante complessivo secondo i seguenti periodi di accumulo:
- fino al 31.12.2000;
- dal 1.1.2001 al 31.12.2006;
- dal 1.1.2007.

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 a decorrere dal 1.1.2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad euro 5.300,00 (aumentrato da € 5.164,57 dalla Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026).
Al fine di verificare il rispetto del predetto limite, si tiene conto anche degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro, nonché dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse.
Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare avviene in regime di neutralità fiscale, nel senso che il TFR maturato e conferito, da un lato, non viene assoggettato a tassazione (non è, infatti, considerato come erogazione di TFR) e, dall'altro, non è considerato alla stregua di un contributo (e non può beneficiare della deduzione dal reddito imponibile).

1.1. Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (euro 26.500,00, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, per ciascuno dei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite annuo di euro 5.300,00 - in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra euro 26.500,00 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione - per un importo, comunque, non superiore a euro 2.650,00 in ciascun anno (in altre parole, la contribuzione annua deducibile negli anni compresi tra il sesto ed il venticinquesimo di partecipazione non potrà comunque superare l'importo di euro 7.950,00 annui).

1.2. Lavoratori che abbiano convertito il premio di risultato in previdenza complementare

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000 (aumentato a € 5.000 dalla legge di bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027):
• non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
• non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

Regime fiscale dei rendimenti del Fondo Pensione

I rendimenti ottenuti dalla gestione delle risorse accumulate nel Fondo Pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
La parte di rendimento riconducibile all'investimento diretto o indiretto in titoli pubblici ed equiparati italiani ed esteri è imponibile per il 62,50% dell'ammontare, al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.
I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).
Per "investimenti qualificati" si intendono le somme investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB);
b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE.
Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 245/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni.
I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.
Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal fondo pensione assoggettato all'imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta.

L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

della gestione dei periodi d'imposta successivi.

Regime fiscale delle prestazioni del Fondo Pensione

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche complementari del Fondo Pensione è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale del 20%, ai contributi non dedotti ed ai premi di risultato (comma 182 della L. 208/2015).

La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L'eventuale quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.Lgs 18 febbraio 2000 n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 (c.d. "vecchi iscritti"), essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Terminata la fase di accumulo e una volta iniziata l'erogazione della rendita, i successivi rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%; tuttavia se i rendimenti della forma di previdenza complementare derivano anche da titoli di stato ed equiparati, l'imponibile è ridotto in proporzione fino a pervenire, al minimo, ad una imposta equivalente a quella che sarebbe determinata applicando una aliquota del 12,5%. .

Regime fiscale delle anticipazioni e dei riscatti del Fondo Pensione

Le anticipazioni, di cui alle lettere b) e c) dell'Art. 11, comma 7 del D.Lgs 252/2005 e le somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale di cui all'Art. 14, comma 5 del D.Lgs 252/2005, sono in via generale soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.
Diversamente, la normativa in vigore dal 2007 prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, per i seguenti casi:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli (Art. 11, comma 7, lettera a) del D.Lgs 252/2005);

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi a causa della morte dell'Aderente.

Prestazioni Alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026): rendita a durata definita, prelievi ed erogazione frazionata in un periodi minimo di 5 anni

Rendita a durata definita e prelievi liberamente disponibili (a decorrere dal 01/07/2026)

Come previsto dall'art. 11, comma 6-bis, del D.Lgs 252/2005, alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi, nonché al riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, si applica il regime fiscale previsto dall'art. 11, comma 6, del medesimo D.Lgs 252/2005, con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale.
Pertanto, la parte imponibile della prestazione erogata in forma di rendita a durata definita e di prelievi (nonché del riscatto da parte degli aventi titolo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia) è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).
I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 per la prestazione in capitale (tassazione separata).

Prestazione in forma di erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (a decorrere dal 31/10/2026)

La parte imponibile della prestazione in forma di erogazione frazionata in un periodo non inferiore a 5 anni è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20%, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (aliquota minima del 15%).
I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 della prestazione in capitale (tassazione separata).

Regime fiscale della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi e che abbiano maturato un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, e ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

dieci anni successivi, è concessa la facoltà di richiedere in anticipo la prestazione maturata, in tutto o in parte, in forma di rendita temporanea.

La parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le modalità sopra descritte per i diversi periodi di maturazione della prestazione accumulata, è assoggettata a tassazione mediante applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente i 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella propria dichiarazione dei redditi, e assoggettando quindi la rendita temporanea a tassazione ordinaria IRPEF.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente paragrafo Regime fiscale dei rendimenti del Fondo Pensione.

Contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Modello: Comunicazione contributi non dedotti

Contributi reintegratori con effetto fiscale

Sulle somme eccedenti il limite di 5.300 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione a valere sul montante accumulato dopo il 1.1.2007, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Per ottenere il credito di imposta, l'aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale.

In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA TASSAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI

SCHEMA RIEPILOGATIVO			
Prestazioni pensionistiche			
	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

In forma di rendita vitalizia	Tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9% (aliquota del 26% su rivalutazione della rendita)
In forma di rendita a durata definita (a decorrere dal 1 luglio 2026)	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Prelievi liberamente determinabili (a decorrere dal 1/07/2026)	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Erogazione Frazionata in un periodo minimo di 5 anni (a deocrrere dal 31/10/2026)	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 20% fino al 15%
In forma di capitale	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Prestazione pensionistica tutta in capitale con opzione "vecchio" iscritto	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari tassati al 12,50%)	Tassazione separata con doppia imposizione dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione	Tassazione separata con doppia imposizione dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione
RITA	Aliquota dal 15% fino al 9% (possibilità di optare per tassazione ordinaria in sede di dicharazione dei redditi) sia per dipendenti pubblici che per i privati		
Anticipazioni			
Spese sanitarie	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Acquisto/Ristrutturazione prima casa	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%
Ulteriori esigenze	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%
Riscatto parziale (fiscalmente agevolato su montante dal 1/01/2007)			

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma < 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
Cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma < 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Mobilità	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
CIG ordinaria/straordinaria con cessazione lavoro per causa dipendente volontà delle parti	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
CIG ordinaria/straordinaria con cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
CIG ordinaria/straordinaria a zero e della durata minima di 12 mesi	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Riscatto totale (fiscalmente agevolato su montante dal 1/0/72007)			
Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
Cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 48 mesi	Tassazione separate	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Riscatto per premorienza ex art. 14, c. 3 del D.Lgs 252/2005 (compreso riscatto per decesso de beneficiario di una delle prestazioni altrnative alla rendita vitalizia ex art. 11, c. 3, del Dlgs. 252/2005)	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Riscatto totale o parziale (se previsto in Statuto/Regolamento) per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare)			

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

Ex art. 14 c.5, d.lgs 252/2005 con cessazione lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento ecc..)	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota del 23%
Ex art. 14 c.5, d.lgs 252/2005 con cessazione lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento ecc..)	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%